


SENTENZA 6673/2008



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZ. 2^a CIVILE



ICI

pub. ex art. 2752,
3^a co
fy

composto dai magistrati
dott. Bartolomeo Quatraro Presidente
dott. Pierluigi Perrotti Giudice
dott. Roberto Fontana Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: Opposizione allo stato passivo ex art.98 l.F.

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato il 23/5/2006 e notificato il 7/6/2006

DA

COMUNE DI CASTANO PRIMO

rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Romano, come da procura alle liti del 1975/2006, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Rho, via Dei Martiri n.3.

- RICORRENTE -

CONTRO

FALLIMENTO STEFOR S.R.L.

- RESISTENTE CONTUMACE -

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

TRIBUNALE DI MILANO

SEZ. II - DOTT. ~~PIRELLA~~ ^{FONTANA} ~~FRACCON~~ - RG 38900/06

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

ORIGINALE

Per COMUNE DI CASTANO PRIMO con l'Avv. Pietro Romano

- opponente -

CONTRO


FALLIMENTO STEFOR SRL - in persona del Curatore Dott.

Guido Croci

* * *

Il procuratore dell'opponente propone opposizione
allo stato passivo chiedendo che il credito di €
30.731,81 dovuto a titolo di imposta comunale sugli
immobili, venga ammesso al passivo del Fallimento
Stefor srl con privilegio generale ai sensi dell'art.
2752 uc.

Milano li 13.11.2007



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art.98 L.F. tempestivamente depositato il 23/5/2006 il Comune di Castano Primo proponeva opposizione contro lo stato passivo del Fallimento Stefor s.r.l. contestando il mancato riconoscimento del privilegio ex art.2752, comma4. c.c. al credito di €30.731,81 per I.C.I. ammesso in via chirografaria.

All'udienza del 31/10/2006 era dichiarata la contumacia del Fallimento Stefor s.r.l.

All'udienza del 20/3/2007 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 10.2.2004 la difesa del ricorrente precisava le conclusioni come da epigrafe e veniva assegnato il termine di legge per il deposito di comparsa conclusionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione proposta è fondata.

L'art. 2752, comma 3, cc estende il privilegio generale sui mobili, subordinatamente a quello dello Stato, ai crediti per imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale, nonché dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.

Indubbiamente l'uso della predetta espressione "legge per la finanza locale", in senso storico, sottende un chiaro richiamo alle disposizioni del Testo Unico per la finanza locale - RD 14 settembre 1931, n. 1175 - che, all'epoca, rappresentava il *corpus* normativo organico della materia; pertanto per le imposte, le tasse e tributi in esso previsti si intendeva riconosciuto a favore di Comuni e Province, in via generale ed indifferenziata, il privilegio stabilito dall'art. 2752.

Proprio l'originario riferimento ad un testo normativo nell'ambito del quale si esauriva la disciplina del settore della finanza locale, induce il Collegio a ritenere che la locuzione in esame non possa e non debba essere riferita esclusivamente ad quel singolo e specifico testo normativo, poiché tale dicitura contiene invece un più ampio e generale richiamo ad una categoria omogenea di norme, organicamente afferente alla disciplina del settore della finanza locale. **IL CASO.it**

L'intendimento del legislatore è dunque stato quello di introdurre una norma idonea a garantire un raccordo con lo sviluppo dinamico e l'evoluzione della disciplina di

settore, attraverso un riferimento a norme successive ed ulteriori, purché ascrivibili al *genus* di riferimento, in quanto regolanti la finanza locale.


E' allora fuori di dubbio che la disciplina istitutiva dell'ICI – D. lgs. 30 dicembre 2002, n. 504, significativamente titolato “Riordino della finanza degli enti territoriali” – sia da ricomprendere a pieno titolo nella categoria omogenea di norme richiamate dall'art. 2752 con la locuzione “legge per la finanza locale”; ciò che peraltro spiega il motivo del mancato espresso riconoscimento di rango privilegiato da parte della legge istitutiva dell'ICI, poiché a tale scopo era ed è già sufficiente ed adeguata la più volte richiamata generale previsione dell'art. 2752 cc.

In senso contrario alle considerazioni fin qui svolte, si è osservato che il legislatore allora non avrebbe avuto alcuna necessità di procedere ad un espresso riconoscimento del privilegio in esame con riferimento ad altri e diversi tributi locali, segnatamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e all'imposta comunale sulla pubblicità e diritto delle pubbliche affissioni, conformemente alle specifiche disposizioni contenute nel D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, anch'esse di riordino della finanza territoriale. Tuttavia detti riconoscimenti espliciti non presentano un carattere costitutivo, assumendo piuttosto un valore meramente ricognitivo del rango proprio dei predetti tributi, ai medesimi comunque già attribuito dall'art. 2752, in forza della interpretazione sistematica in precedenza illustrata. **IL CASO.it**

Peraltro, una differente lettura dell'art. 2752 cc, fondata su un diverso e più ristretto significato della locuzione “legge sulla finanza locale”, determinerebbe, in ipotesi, l'esclusione del privilegio per il tributo – appunto l'ICI – che per entità di gettito concorre, più di ogni altra fonte tributaria, ad assicurare il “finanziamento” dei Comuni e quindi, in ultima analisi, a garantire da parte dell'ente territoriale la tutela di quegli interessi generali e pubblici, a presidio dei quali è evidentemente posta la norma attributiva del privilegio stesso.

Il credito I.C.I. del Comune di Castano Primo di €.30.731,81 va quindi ammesso ammesso al passivo in via privilegiata ex art.2752 comma 3 c.c.

In ragione dei contrasti dottrinali e giurisprudenziali in materia sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.



PQM


Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

1) accoglie l'opposizione proposta e, modificando in tal senso lo stato passivo del Fallimento Stefor s.r.l., ammette il credito per I.C.I. del Comune di Castano Primo di €.30.731,81 in via privilegiata ex art.2752 comma 3 c.c. anziché in via chirografaria


2) dichiara irripetibili le spese di lite

Milano, 21/2/2008 .

Il Giudice estensore
(dott. Roberto Fontana)



Il Presidente
(dott. Bartolomeo Quatraro)



IL CANCELLIERE CI
Flora De Laurentis
Flora De Laurentis

TRIBUNALE di MILANO
2° Sez. Civile
Sentenza
Depositata e Pubblicata
OGGI 22 MAR 2008
IL CANCELLIERE
Flora De Laurentis
Flora De Laurentis